



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 1, del citato decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale *“Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”*;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.”*;

RAVVISATA la necessità di individuare le amministrazioni centrali di cui al citato articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

controllo;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle nuove strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi de PNRR di rispettiva competenza, sono individuate nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le altre amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, individuate nella Tabella B allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, individuano la struttura di livello dirigenziale generale esistente, a cui assegnare le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi de PNRR di rispettiva competenza. Ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti della struttura di cui al presente comma, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella A

Amministrazione centrale	
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	
Ministero della transizione ecologica	
Ministero della salute	
Ministero dell'istruzione	
Ministero dello sviluppo economico	
Ministero dell'università e ricerca	
Ministero dell'interno	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
Ministero della cultura	
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	
Ministero della giustizia	
Ministero del turismo	
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale	
PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale	
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	
PCM - Segretariato generale	





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Tabella B

Amministrazione centrale
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PCM - Ministro per gli affari regionali
PCM - Ministro per le politiche giovanili
PCM - Ministro per le pari opportunità e per la famiglia
PCM - Ministro per le disabilità
PCM - Dipartimento per lo sport
PCM - Dipartimento protezione civile
PCM - Dipartimento per la programmazione economica

